

**STATUTO DI
UNO STUDIO IN HOLMES
THE SHERLOCK HOLMES SOCIETY OF ITALY APS**

COSTITUZIONE, SCOPI E DURATA

Articolo 1

Ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 36 e seg. del codice civile, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale "UNO STUDIO IN HOLMES - THE SHERLOCK HOLMES SOCIETY OF ITALY ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", abbreviabile in "UNO STUDIO IN HOLMES - THE SHERLOCK HOLMES SOCIETY OF ITALY APS"


La locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" potranno essere utilizzati solo a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, in mancanza, nei registri regionali delle Associazioni di Promozione Sociale e dovranno essere indicati nella denominazione dell'associazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico.

L'Associazione ha sede in Sesto Fiorentino (FI), Via Antonio Gramsci n. 252, ed è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale nell'ambito dello stesso comune.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

L'Associazione è volta alla pace e alla convivenza, è apolitica, apartitica, antirazzista e laica, opera senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per promuovere e diffondere, sia a livello nazionale sia internazionale, la conoscenza della letteratura di genere poliziesco, con particolare attenzione alla vita pubblica e privata di Sherlock Holmes e del Dottor John Watson, e



della letteratura vittoriana in generale, partendo dal presupposto che il personaggio di Sherlock Holmes, nella sua quotidiana lotta contro il crimine, si presenta come un campione di legalità e un modello di giustizia applicata. Ciò attraverso lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale, così come individuate ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lettera i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (lettera k);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata (lettera v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lettera w);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z).

Per lo svolgimento delle predette attività, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017 in materia di associazioni di promozione sociale, l'ente si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali, nonché realizzare attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati, di loro familiari come pure di terzi, oltre che presso le scuole di ogni ordine e grado, operando senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, pari opportunità tra uomini e donne, sempre nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione inoltre facilita in ogni modo l'inclusione e l'integrazione delle persone con diversa abilità, nonché facilita l'integrazione internazionale.

Articolo 3

Per lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, l'Associazione potrà:



- proseguire la promozione e la diffusione della conoscenza di Sherlock Holmes in continuità rispetto ad enti culturali nazionali e internazionali che abbiano perseguito finalità analoghe negli ultimi 40 anni;
- sostenere e diffondere la letteratura di genere poliziesco anche nelle sue derivazioni, quali cinema, teatro, televisione, pagine web;
- partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità della Nazione, tramite la pratica, la promozione e la didattica della letteratura, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee, offrendo opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale, nonché integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;
- contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- avanzare proposte agli Enti pubblici e alle Università, statali e private, per promuovere e diffondere le suddette attività;
- organizzare attività didattiche rivolte ai soci, ai loro familiari o a terzi per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività di interesse generale promosse;
- organizzare e gestire attività museali con funzione anche formativa e didattica per la diffusione della conoscenza di Sherlock Holmes;
- facilitare la promozione, la diffusione e la pratica di ogni attività culturale, letteraria, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione e per attuare le iniziative di studio;
- programmare, produrre e gestire corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline letterarie, artistiche, teatrali, storiche e museali; spettacoli teatrali originali e non, nel rispetto della normativa vigente; seminari e/o lezioni in ambito teatrale, musicale e artistico; letture animate per bambini, anziani e persone svantaggiate; servizio di visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali).
- organizzare e promuovere eventi culturali: manifestazioni, incontri, convegni, congressi, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione e qualificazione, viaggi,


centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero; nonché pubblicazione di riviste periodiche, libri, ebook, newsletter in forma telematica, incisioni musicali, attività tramite web radio e web tv, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione;

- partecipare alle feste in piazza con contributi culturali e non, o gestire stand presso fiere per la presentazione di un progetto;
- partecipare con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine richiedendo sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
- affiancarsi ad Università, Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione, partecipando e/o collaborando con gli stessi.

L'Associazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017 in materia di incompatibilità con l'attività di volontariato presso lo stesso ente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, architetti, operatori sociali, scrittori, liberi professionisti, docenti, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione e nei limiti di quanto previsto dalla legge.

Le attività di interesse generale dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici sia privati, a seconda delle necessità e disponibilità. In particolare, potrà gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile sia mobile, teatri, spazi deputati per l'arte in generale, scuole di musica, studi di registrazione, sale per laboratorio o interi stabili; fare accordi con altri enti del Terzo Settore o terzi in genere, promuovendo gli scambi internazionali e gemellaggi con gli enti internazionali che condividono il proprio oggetto sociale; potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare, economico e finanziario in generale che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente per il miglior raggiungimento dei propri fini.



L'associazione, effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà porre in essere anche attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale più sopra individuate, in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione; cura di iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia. In ogni caso, la puntuale individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo, che delibererà in merito.

L'Associazione potrà inoltre:

- rendersi disponibile anche per la correzione e la revisione di tali iniziative editoriali per conto terzi, a titolo di collaborazione esterna, senza scopo di lucro;
- partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa o ad altre associazioni aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti universitari, istituti scolastici, case editrici, aziende private, Enti pubblici, anche locali, finalizzati al raggiungimento degli scopi societari;
- partecipare a bandi pubblici, locali, nazionali, europei, internazionali e privati;
- stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici;
- reperire, inoltre, i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.
- attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.



SOCI

Articolo 4

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche, di ambo i sessi, siano essi maggiorenni o minorenni, sia persone giuridiche, Enti e/o Associazioni, che condividendone gli scopi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione.

I Soci maggiorenni godono, sin dal momento dell'ammissione, del diritto di voto in Assemblea, mentre per i Soci che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età, tale diritto spetta a chi ne esercita la potestà genitoriale. Per i soci non persone fisiche, il diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto singolo spetta al legale rappresentante dell'ente.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui al D. Lgs 117/2017 presentandone richiesta scritta al Presidente che favorisce l'esercizio di tale diritto entro un massimo di trenta giorni presso la sede.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Articolo 5

Per poter acquisire la qualifica di Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo, dichiarando espressamente di condividere le finalità e l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento organizzativo e le deliberazioni degli Organi Sociali. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

L'ammissione del nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo, che viene comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'eventuale rigetto del Consiglio Direttivo nei confronti dell'aspirante nuovo socio deve essere motivato con delibera, entro sessanta giorni, e comunicato all'interessato, comportando la restituzione della quota eventualmente versata. In tal caso chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci.

Articolo 6

A seguito dell'ammissione, il Socio ha diritto, dopo il versamento della quota associativa, a ricevere la Tessera Sociale e il distintivo, nonché, entro il mese successivo alla pubblicazione, la rivista dell'associazione e la newsletter.

All'atto del rilascio della Tessera Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio, che deve essere rinnovata annualmente. Non sono ammessi Soci temporanei, tuttavia ciascun Socio ha diritto di dimettersi in ogni momento.

Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a. fondatori

b. ordinari


Sono Soci fondatori coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo; Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali. Tanto gli uni quanto gli altri sottoscrivono le quote associative.

L'elenco dei soci, aggiornato annualmente, è custodito dal segretario dell'Associazione.

È prevista inoltre la qualifica di "Watson Onorario" per quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dal Presidente o *motu proprio*, o su proposta dell'Assemblea Ordinaria, o su proposta del Consiglio Direttivo. I Watson Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo; possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto; ricevono regolarmente le pubblicazioni periodiche dell'associazione.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si avvale di volontari che operano in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, ed esclusivamente con gli scopi di solidarietà. I volontari devono essere iscritti in apposito registro e assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

I criteri e le modalità di riconoscimento di eventuali rimborsi spese potranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo.



La qualità di volontario è incompatibile per legge con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la stessa Associazione.

Articolo 7

I Soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa;
- al pagamento di eventuali contributi sociali annuali, anche straordinari, per il sostenimento delle spese, nonché eventuali corrispettivi specifici in funzione della partecipazione ad attività di interesse generale periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse, come deliberato dall'Assemblea;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

Articolo 8

I Soci cessano di appartenere all'associazione in caso di dimissioni volontarie.

I Soci morosi per più di due anni consecutivi saranno sospesi, con possibile reintegro previo pagamento del pregresso.

I Soci potranno altresì essere radiati od espulsi dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando dopo essere stati sospesi per morosità non provvedano al pagamento del debito entro sei mesi (espulsione);
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o provochi la destabilizzazione della vita associativa.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad



eccezione dei Soci espulsi per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando il debito pregresso e una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dal primo Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 9

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:


- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, avanzi di gestione o utili derivanti dalle attività di interesse generale svolte dall'Associazione;
- da avanzi di gestione o utili realizzati con attività diverse, purché secondarie e strumentali secondo limiti e criteri di legge;
- da proventi, sia diretti che indiretti, derivanti da attività od iniziative promosse dalla associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

L'Associazione è senza fini di lucro e il patrimonio deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette. Gli avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nell'associazione stessa per gli scopi statuari e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzati nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge.

Articolo 10

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.



BILANCIO D'ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

Articolo 11

Il bilancio d'esercizio consuntivo comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio d'esercizio deve essere redatto secondo gli schemi di cui al D. Lgs. n. 117/2017 ed è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nei casi previsti dalla legge, può essere predisposto un rendiconto per cassa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/gestionale dell'Associazione.

Nei casi previsti dalla legge, deve essere redatto e pubblicato sul sito internet il bilancio sociale.

Fanno parte dei libri sociali obbligatori:

1. il libro dei soci
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, ove istituito, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui ai punti 1 e 2 sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui al punto 3 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ORGANI

Articolo 12

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Segretario Tesoriere;
- L'Organo di Controllo.



ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio consuntivo, l'eventuale preventivo e il bilancio sociale, ove previsto, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

Inoltre, l'Assemblea Ordinaria:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- nomina e revoca le cariche sociali dell'Associazione;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, previsto in via facoltativa ovvero nei casi in cui è obbligatorio per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva e modifica gli eventuali regolamenti dei lavori assembleari dell'Associazione e i regolamenti interni;
- approva il bilancio preventivo (salva diversa previsione sulla non obbligatorietà del medesimo), il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi stabiliti dalla legge;
- stabilisce il numero di membri del Consiglio Direttivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione in un Comune diverso da quello indicato; delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto e delle vigenti norme in materia di Enti del Terzo Settore;
- c) su eventuali operazioni straordinarie, quali ad esempio trasformazioni, fusioni, scissioni;



d) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà minimo 15 giorni prima della data stabilita, mediante pubblicazione sul sito web e tramite comunicazione agli associati. Ulteriori modalità di convocazione potranno essere stabilite dal Consiglio Direttivo, ivi comprese forme e mezzi elettronici quali e-mail, sms, fax o simili, purché tutti con avviso di ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere tutti i dati relativi al giorno, all'ora, al luogo e all'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

Le assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, possono avvenire anche in videoconferenza, a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte in cui il Consiglio lo reputerà necessario, a maggioranza dei suoi componenti;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Soci.


L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 15

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può essere rappresentato da un altro socio tramite specifica delega. Ogni socio può ricevere fino a un massimo di tre deleghe.

In seduta ordinaria, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seduta straordinaria, l'Assemblea è valida con la partecipazione di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. Mentre per deliberare



lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Articolo 16

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio in regola con il pagamento della quota associativa.

Articolo 17

L'Assemblea, tanto Ordinaria quanto Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione in carica. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali dal Segretario Tesoriere.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri a un massimo di sette, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, e dall'Assemblea dei Soci successivamente.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente e il Vicepresidente e fissa le mansioni degli altri eventuali consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti all'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili al massimo per due mandati, anche non consecutivi. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.



Articolo 19


Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogniqualvolta ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri od ogniqualvolta ne faccia richiesta il presidente.

Le riunioni possono avvenire anche in videoconferenza, a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 20

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- redigere il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo (ove previsto) e il bilancio sociale, ove previsto o obbligatorio ai sensi di legge, e sottoporre tali documenti all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario, a maggioranza, o venga chiesto dai Soci stessi, come previsto dall'art. 14;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- deliberare in merito all'eventuale esclusione degli associati e adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso gli stessi;
- deliberare sulle ammissioni dei nuovi Soci;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione;
- individuare puntualmente le attività diverse che l'ente potrà svolgere, purché secondarie e strumentali secondo i limiti stabiliti dalla legge e disciplinati da apposito decreto;
- deliberare in merito alle tipologie di spese e alle attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso spese con autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017;



- svolgere quant'altro sia rimesso alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro o Comitati scientifici da esso nominati e incaricati di gestire eventi o di mantenere rapporti permanenti con altre associazioni culturali, Enti pubblici, Università. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

IL PRESIDENTE

Articolo 21

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci sia dei terzi. Per quanto riguarda i conti correnti intestati all'associazione, il Presidente li gestisce in quanto rappresentante legale. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

IL SEGRETARIO TESORIERE

Articolo 22

Il Segretario Tesoriere è nominato dall'Assemblea dei Soci e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, rimane in carica 6 anni, al massimo per due mandati, anche non consecutivi, e ha i seguenti compiti:

- custodire e aggiornare l'elenco dei soci;
- registrare le domande di ammissione da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo;
- tenere la contabilità dell'Associazione;
- avere l'accesso, oltre al Presidente, al conto corrente dell'associazione e operare sullo stesso su delega;
- inviare ai soci la comunicazione di convocazione dell'Assemblea da parte del C.D.



- redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

COMITATI SCIENTIFICI E/O CULTURALI

Articolo 23

L'Assemblea dei Soci può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, uno o più comitati scientifici o culturali composti da membri che si rendano disponibili ad indirizzare sapientemente gli sforzi dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi diversi obiettivi statutari.

I Comitati hanno durata di 3 (tre) anni ed i membri hanno possibilità di essere rinominati. Essi sono composti da membri di chiara fama e di fondamentali e comprovate esperienze necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali, ed esprimono parere obbligatorio non vincolante in ordine alle tematiche ad essi sottoposte dal Consiglio Direttivo. Di ogni comitato fa parte di diritto un componente del C.D o un socio, individuato dal C.D. stesso.

Ciascun comitato nomina al suo interno un Direttore e si riunisce di norma almeno due volte l'anno e ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Direttore con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne garantisca la ricezione, almeno dieci prima della riunione e contengono l'indicazione degli argomenti da trattare. Le riunioni possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun Comitato, che in ogni caso cura la redazione dei verbali delle suddette adunanze.

Per la validità delle decisioni dei Comitati è necessaria la presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Tutte le decisioni dei Comitati, per essere esecutive, devono essere approvate anche dal Consiglio Direttivo.

I Comitati sono tenuti ad elaborare una sintetica relazione annuale sulle loro attività e a consegnarla al Consiglio Direttivo al termine di ogni anno sociale.



ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 24

L'Organo di Controllo, ove previsto o se obbligatorio ai sensi di legge, può essere di tipo collegiale o monocratico ed è nominato dall'Assemblea ordinaria tra i non soci. In caso di formula collegiale sarà composto da 3 (tre) membri, di cui almeno uno dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Legali. Si applica in ogni caso l'art. 2399 del codice civile.

Nel caso di organo monocratico, il soggetto incaricato della funzione deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo ha il compito di:

- a) vigilare sulla conformità alla legge ed allo Statuto delle attività dell'Associazione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto finanziamento, anche con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- b) provvedere, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare il Consiglio Direttivo;
- c) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale indicate nel presente statuto;
- d) attestare che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui al D.Lgs n. 117/2017;
- e) provvedere a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- f) svolgere la funzione della revisione legale nei casi previsti dalla legge, ove all'uopo incaricati dall'Assemblea.

L'Organo di Controllo resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo in cui debbano essere discussi argomenti di valenza economico-finanziaria, ma possono comunque essere invitati anche in occasione delle altre sedute.

Fintantoché non si avverino le condizioni previste dalla normativa che ne prevedono l'obbligatorietà con le caratteristiche suddette, le funzioni dell'Organo di Controllo, ad eccezione di quelle indicate alla lettera f) come sopra esposta, saranno svolte da un Giurì d'Onore composto da tre membri eletti all'atto della costituzione tra i soci fondatori, in carica per 15 anni. I suoi componenti potranno essere rieletti. Al momento dell'eventuale costituzione dell'Organo di Controllo, il Giurì d'Onore sarà automaticamente sciolto.

REVISIONE LEGALE

Articolo 25

Per la revisione legale vale quanto detto per l'Organo di Controllo, cioè si procederà a tale adempimento ove ne sussistano i presupposti.

La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge, da un revisore legale, o da una società di revisione oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'incarico è conferito dall'Assemblea che ne stabilisce il compenso e la durata.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 26

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento avviene anche nel caso di impossibilità a ricostituire il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e dallo statuto, non essendovi la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti.


In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), che avverrà a favore di altri Enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui al D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Si stabilisce che l'Associazione può affiliarsi ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno, riconoscendo e conformandosi ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione specificamente individuata per le Associazioni di Promozione Sociale. In mancanza di tale Registro, l'ente si iscrive nei registri Regionali dedicati alle Associazioni di Promozione Sociale.



Articolo 28

In tema di responsabilità degli amministratori si applica l'art. 2409 c.c., ai sensi del quale, se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno all'Associazione, un decimo dei soci possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche all'ente.

Articolo 29

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, dal D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni nonché da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e settori di attività.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Marco Magliocchetti

